

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE COMUNALE BARTOLOZZI UBALDO A SEGUITO DI DIMISSIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, come risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, nelle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, il sig. Bartolozzi Ubaldo, si era presentato nella lista *Giorgia Meloni Fratelli d'Italia* collegata al candidato sindaco Peter Guidi.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 41 del 12/10/2020 con la quale è stata convalidata la nomina a consigliere comunale del sig. Bartolozzi Ubaldo.

Preso atto che in data 10/07/2025, con protocollo n. 30969, il consigliere Bartolozzi Ubaldo ha presentato le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale.

Richiamato l'art. 38 comma 8 Dlgs. 267/2000 per il quale le dimissioni dalla carica di consigliere comunale presentate al protocollo dell'Ente sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Visto l'art. 45 Dlgs. 267/2000, che dispone che il seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Dato atto che il Consigliere dimessosi rivestiva la carica di capogruppo consiliare e, in quanto unico consigliere della lista *Giorgia Meloni Fratelli d'Italia*, era componente della Conferenza dei Capigruppo e di tutte le commissioni consiliari permanenti e non, ruoli dai quali decade perché connessi con lo status di consigliere comunale dal quale si è dimesso.

Preso atto che, scorrendo la lista dei non eletti della lista *Giorgia Meloni Fratelli d'Italia*, predisposta in ordine di cifra individuale dall'Ufficio Elettorale Centrale nell'anno 2020, la sig.ra Ferrara Carmen, che risulta essere la prima dei non eletti (cifra individuale 1429), ha dichiarato la sua disponibilità ad accettare la nomina a consigliere comunale.

Considerato che nei confronti della sig.ra Ferrara Carmen non sussistono condizioni che ne determinano l'ineleggibilità o incompatibilità alla elezione alla carica di consigliere comunale, come dalla stessa autocertificato con dichiarazione acquisita agli atti d'ufficio in data 14/07/2025 con prot. n. 31423.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 Dlgs. n.267/2000, e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1- Di surrogare il consigliere che si è dimesso, sig. Bartolozzi Ubaldo con la sig.ra Ferrara Carmen, prima dei non eletti nella lista *Giorgia Meloni Fratelli d'Italia*, come risulta dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale e di convalidarne ad ogni effetto di legge l'elezione a consigliere comunale del Comune di Bollate.

2- Di dare atto che per la sig.ra Ferrara Carmen non risultano sussistere cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, come da dichiarazione resa dalla stessa in data 14/07/2025 con protocollo n. 31423, acquisita agli atti d'ufficio.

3- Di prendere atto che la sig.ra Ferrara Carmen, in quanto unico componente della lista *Giorgia Meloni Fratelli d'Italia*, sarà membro della Conferenza dei Capigruppo e di tutte le altre commissioni consiliari permanenti, la cui composizione aggiornata risulta come da elenco agli atti d'ufficio.

Successivamente, vista l'urgenza, consistente nella necessità di reintegrare la composizione del Consiglio comunale nella sua integrità con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E DELLE TARIFFE PER IL CONTRIBUTO SULLO SMALTIMENTO RIFIUTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.P.R. n.380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” prevede che il rilascio dei permessi di costruire, o dei titoli edilizi abilitativi equivalenti al permesso di costruire, comporta la corresponsione del cosiddetto “contributo di costruzione” (art.16 D.P.R. n.380/2001) costituito da una quota afferente agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed una quota relativa al costo di costruzione (o in determinati casi al costo dello smaltimento dei rifiuti) dei manufatti edilizi;
- la Legge regionale L.R. n.12/2005 “Legge per il governo del territorio”, al primo comma dell’art. 43, stabilisce che “i titoli abilitativi per gli interventi di nuova costruzione, ampliamento di edifici esistenti e ristrutturazione edilizia sono soggetti alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo sul costo di costruzione, in relazione alle destinazioni funzionali degli stessi”, secondo quanto disposto nella *Sezione II - Contributo di costruzione* del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e del principio espresso dall’art. 16 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il rilascio dei titoli abilitativi e/o il deposito dei procedimenti autorizzativi per gli interventi relativi a costruzioni e impianti industriali o artigianali comporta, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., anche la corresponsione di un “*contributo pari all’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi*”;
- il “Contributo di Costruzione” in relazione alle norme sopra richiamate è composto quindi da differenti voci, ovvero, oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, quota afferente lo smaltimento rifiuti e del contributo sul costo di costruzione;
- l’art. 16 comma 4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., definisce che “*l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con Deliberazione di Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di comuni [...]*”;
- l’art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i., ove è stabilito che “*gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinati dai comuni, con l’obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi e a quelle del Programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali*”.

Richiamate:

- la Deliberazione di G.C. n. 239 del 17/12/2008 “*Aggiornamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 43 della Legge Regionale 12/05 e s.m.i. nonché dei diritti di segreteria*”;
- la Deliberazione di G.C. n. 62 del 04/06/2012 “*Approvazione tariffe, criteri e determinazione copertura dei costi e dei servizi a domanda individuale per l’anno 2012*” e l’allegata “*Tabella oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti*”;
- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 13/06/2022 “*Determinazione delle maggiorazioni ai sensi dell’art. 43, comma 2-bis e comma 2-sexies, lettera A) della Legge Regionale n.12 2005 e s.m.i.*”;

Considerato pertanto necessario un aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti vigenti al fine di:

- rideterminare gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento dei rifiuti in relazione agli atti di programmazione dell’Ente, secondo le modalità dettate dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. e dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- rapportare il tariffario degli oneri di urbanizzazione primaria secondaria e smaltimento dei rifiuti ai tessuti e agli ambiti funzionali del P.G.T.;
- definire, rispetto alle possibilità offerte ai comuni in base al quadro normativo vigente, eventuali riduzioni e/o maggiorazioni da poter applicare al nuovo tariffario degli oneri di urbanizzazione, smaltimento dei rifiuti e al contributo sul costo di costruzione.

Precisato che l’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione è obbligo disposto dalla legge in relazione a quanto espresso dal richiamato art. 44 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i..

Richiamate la Delibera di G.C. n. 127 del 06.12.2024 avente ad oggetto “*Approvazione tra il Centro Studi PIM e il Comune di Bollate (socio) del programma di collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria*” e la successiva Determina dirigenziale n. 1150 del 10.12.2024 avente ad oggetto “*Collaborazione tecnico-scientifica finalizzata all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria - Assunzione impegno di spesa a favore del Centro Studi PIM di Milano*” con le quali è stata assegnata l’attività professionale per elaborare l’aggiornamento di cui all’oggetto.

Considerato che tale aggiornamento, da eseguirsi in ossequio alle vigenti disposizioni normative sopra citate, presuppone un’analisi puntuale delle previsioni del Piano dei Servizi del P.G.T., del Programma Triennale delle Opere Pubbliche (2025-2027) e specifici approfondimenti relativi alla determinazione dei costi delle opere di urbanizzazione (Prezzario delle Tipologie Edilizie 2024).

Considerato altresì che il Centro Studi PIM ha consegnato agli atti in data 07/07/2025 prot. n. 30293 e in data 08/07/2025 prot. n. 30499 il documento denominato “*Relazione Oneri di Urbanizzazione*” oltre che la relativa “*Tabella riepilogativa finale*”, oggetto del presente atto.

Ritenuto pertanto che con la presente proposta si intende provvedere all’adeguamento degli oneri di urbanizzazione, nelle modalità puntualmente descritte nella documentazione alla presente allegata - applicando i principi fissati dalle norme e l’analisi dell’andamento dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di recente costruzione sul territorio comunale, nonché attraverso l’analisi del “Prezzario del-

le Tipologie Edilizie 2024” come campione di riferimento di progetti, sia edilizi che di urbanizzazioni (preso in esame da organi autorevoli come il Collegio degli Ingegneri e l’ordine degli Architetti di Milano).

Dato espressamente atto che:

- al fine di non creare problematiche circa l’adeguamento delle istanze edilizie in corso di istruttoria, l’entrata in vigore dei nuovi oneri sarà prevista a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione;
- ai sensi dell’art. 38 comma 7-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria dovuti è determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo, determinando, pertanto, che per le istanze edilizie depositate prima dell’entrata in vigore dei nuovi oneri di urbanizzazione e non ancora perfezionate/formalizzate, saranno applicate le precedenti tariffe di cui alla Deliberazione di G.C. n. 62 del 04/06/2012;
- l’aggiornamento verrà applicato a tutte le varianti relative alla parte di intervento che modifica i parametri edilizi del progetto originario, con qualsiasi titolo vengano presentate successivamente all’entrata in vigore dei nuovi oneri di urbanizzazione;
- per i Piani Attuativi, per gli altri strumenti urbanistici attuativi comunque denominati e per i Permessi di costruire convenzionati, ai sensi dell’art. 38 comma 7-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., l’ammontare degli oneri è determinato al momento della loro approvazione, a condizione che la richiesta di Permesso di Costruire (ovvero della SCIA) sia presentata entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data dell’approvazione medesima. In tali casi si applicheranno le tariffazioni degli oneri di urbanizzazione vigenti al momento dell’approvazione;
- per i Permessi di Costruire Convenzionati, l’ammontare degli oneri di urbanizzazione è determinato al momento della loro approvazione (della relativa convenzione), e rimane in vigore non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data dell’approvazione medesima, successivamente si applicheranno le tariffe vigenti al momento.

Constatato che la proposta relativa all’aggiornamento oneri di urbanizzazione è stata presentata per la trattazione della Commissione Tecnico Urbanistica nella seduta 15.07.2025.

Ritenuto di procedere con l’approvazione dei documenti in argomento “*Relazione Oneri di Urbanizzazione*” e “*Tabella riepilogativa finale*”, in conformità alle disposizioni sopra descritte.

Visto:

- l’art. 78 comma 2 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che recita: “*Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado*”;
- l’art. 12, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale che recita: “*I Consiglieri e i componenti la Giunta devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista*

una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

Tutto ciò premesso e considerato.

Visti:

- la L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente strumento urbanistico generale Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- il vigente Regolamento Edilizio comunale.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1) Di **dare atto** che le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di **approvare** i documenti redatti dal Centro Studi PIM, quale parte integrante del presente provvedimento:

- *Relazione Oneri di Urbanizzazione*
- *Tabella riepilogativa finale*

3) Di **aggiornare**, per effetto di quanto sopra, gli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e di smaltimento dei rifiuti, da applicare nel territorio comunale per gli interventi edilizi assoggettati al versamento del contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e all'art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., secondo la misura determinata e indicata nella tabella allegata al richiamato documento "*Tabella riepilogativa finale*".

4) Di **dare atto altresì** che l'entrata in vigore dei nuovi oneri di urbanizzazione, come da "*Tabella riepilogativa finale*", sarà prevista a partire dal giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e le modalità applicative sono quelle definite ai sensi dell'art. 38 comma 7-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i., così come richiamate in premessa.

5) Di **demandare** al Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e/o al Responsabile del Servizio Pianificazione del Territorio e SUE, tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per dare esecuzione al presente deliberato, secondo le competenze stabilite dalla disciplina ordinamentale comunale ed i relativi atti di nomina.

6) Di **prendere atto** che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- *Relazione Oneri di Urbanizzazione*

- Tabella riepilogativa finale

Successivamente, vista l'urgenza ed in contesto di piena continuità dell'azione amministrativa locale tesa all'espletamento delle procedure edilizie ed urbanistiche, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2024 DI GAIA SPORT SSD BUDGET 2025/2027

IL CONSIGLIO COMUNALE

Verificato che il termine previsto per l'approvazione dei bilanci di cui all'oggetto, da parte dell'Assemblea ordinaria della società Gaia Sport SSD, è di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;

Riscontrato che in data 30/04/2025 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Sport SSD ha approvato il bilancio d'esercizio al 31/12/2024 completo di nota integrativa, della relazione sul governo societario e della relazione del Revisore Unico;

Considerato che in data 14/07/2025 l'Assemblea ordinaria dei soci di Gaia Sport SSD ha deliberato il Budget Gaia Sport 2025 2027;

Preso atto che nell'apposita commissione consiliare il Presidente della società e il Direttore Generale hanno presentato il bilancio della società Gaia Sport SSD al 31/12/2024 e il Budget Gaia Sport 2025 2027;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto

- del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 comprensivo dei suoi allegati
- del Budget Gaia Sport 2025 2027;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti __ consiglieri, con __ voti favorevoli, __ voti contrari e __ voti non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

Tutto ciò premesso:

PRENDE ATTO

della presentazione da parte della società Gaia Sport SSD partecipata indiretta al 100% per tramite di Gaia Servizi srl

- del bilancio d'esercizio al 31/12/2024 ricevuto via pec al protocollo dell'Ente costituito da:
 - Bilancio di esercizio e nota integrativa
 - Relazione del revisore unico
 - Relazione sul governo societario
 - Verbale Assemblea dei Soci

- del Budget Gaia Sport 2025 2027 ricevuto via pec al protocollo dell'Ente

come da documentazione allegata considerata parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2025_2027 – SECONDO AGGIORNAMENTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- 1) con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 30/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- 2) con deliberazione n. 46 del 26/09/2024 è stato approvato dal Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- 3) con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 15/11/2024 è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- 4) con deliberazione n. 68 del 19/12/2024 è stata approvata dal Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;

Dato atto che le eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano Triennale degli Acquisti di beni e Servizi 2025/2027 - nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio ed il contenuto nel DUP - riguardando aspetti gestionali, verranno approvate in prima istanza con atto della Giunta Comunale e successivamente ratificate in Consiglio in occasione del primo aggiornamento utile;

Considerato che si rende necessario aggiornare la SEzione Operativa del DUP 2025/2027 con riferimento alla Missione 1 Programmi 2, 3, 5 e 8 e alla Missione 5 Programma 2 e con riferimento alla contabilità finanziaria in occasione degli equilibri di bilancio.

Visti i seguenti allegati:

1. il “Secondo Aggiornamento al DUP 2025/2027” costituito dalla SEzione Operativa e dai dati di bilancio aggiornati con i nuovi equilibri riferiti alla Missione 1 Programmi 2, 3, 5 e 8 e alla Missione 5 Programma 2,
2. il “verbale 17 modifica DUP” quale parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sul Secondo Aggiornamento al DUP 2025/2027,

che si configurano quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

- 1) di approvare il secondo Aggiornamento della SEzione Operativa del DUP 2025/2027 con riferimento alla Missione 1 Programmi 2, 3, 5 e 8 e alla Missione 5 Programma 2 e con riferimento alla contabilità finanziaria in occasione degli equilibri di bilancio.
- 2) di dare atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole al Secondo Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- 3) di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 1. Secondo Aggiornamento al DUP 2025_2027
 2. il “verbale 17 modifica DUP” quale parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti reso sul Secondo Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- 4) di ottemperare all'obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all'art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella relativa sezione di Amministrazione Trasparente.

Successivamente, vista l'urgenza di approvare il Secondo Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027, per poter dar corso con tempestività alle attività programmate, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO 2025/2027 E CONTESTUALE VARIAZIONE
DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO AI
SENSI DELL'ART. 175 E 193 DEL D-LGS 267/2000 E
APPROVAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI
PROGRAMMI PRIMO SEMESTRE 2025**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione n.68 e n. 69 del 19/12/2024, il Consiglio Comunale ha approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATI:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2025, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario definitivo per gli esercizi 2025/2027, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi e successive integrazioni;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2024 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs 267/2000;
- gli atti di variazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato 2025/2027 ad oggi adottati dal Consiglio comunale, dalla Giunta comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ciascuno per la competenza attribuitagli dalla normativa vigente in materia di variazioni di bilancio di cui al D.Lgs 267/2000.

RICHIAMATI, ALTRESI':

- l'art. 175 comma 8, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.
- l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente approva:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

PRESO ATTO CHE:

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs 118/2011, il quale prevede tra gli atti della programmazione lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio;
- l'articolo 147 ter, comma 2 del D.Lgs 267/2000, il quale impone l'obbligo in capo agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nell'ambito del controllo strategico, di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;

TENUTO CONTO, QUINDI, CHE alla luce di quanto sopra, entro la data del 31 luglio 2025 occorre:

- procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché all'assestamento generale di bilancio;
- effettuare, entro tale data, anche la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi relativo al primo semestre 2025;

Verificato lo stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, così come risulta dall'allegato A), in base al quale si rileva che l'andamento della gestione appare in linea con quanto indicato nel DUP allegato al bilancio di previsione;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere con l'assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri così come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

DATO ATTO che con email del 04/06/2025 il Dirigente dell'Area Finanza e Programmazione ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui,

RISCONTRATE, sia le richieste di variazione avanzate di Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi e le relative attestazioni di cui agli allegati B) (da B1 a B14) circa l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o di capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri;

VISTA l'istruttoria compiuta dal Servizio Finanziario, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente, in merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e nell'avanzo di amministrazione, in base alla quale è emersa la seguente situazione:

- fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in bilancio è stato incrementato in seguito all'incremento dello stanziamento del capitolo recupero imposte arretrate portandolo a complessivi €. 1.525.573,63;
- fondo crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione pari a 12.034.100,65;

VERIFICATO l'attuale stanziamento del Fondo di Riserva invariato rispetto a quello previsto in Bilancio di Previsione e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese imprevedute fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;

DATO ATTO che è stata compiuta dai vari servizi comunali la verifica dell'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni, così come indicato dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, e ritenuto, al momento, di non dover adeguare gli stanziamenti relativi ai fondi pluriennali vincolati di spesa, conformemente ai cronoprogrammi in essere delle opere pubbliche;

VISTA, pertanto, la variazione di assestamento generale di bilancio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio e degli equilibri di bilancio All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

VISTO la relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio all.D);

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle variazioni sopra citate, ai sensi dell'art. 175 comma 8 e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

EVIDENZIATO che il bilancio di previsione, per effetto della citata variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA
2025	€ 61.669.114,77	€ 61.669.114,77
2026	€ 44.754.679,32	€ 44.754.679,32
2027	€ 44.083.601,32	€ 44.083.601,32

VISTO l'art. 239, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede l'espressione di apposito parere da parte dell'organo di revisione;

PRESO ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b), in ordine alla presente variazione con nota (All. E),

VISTI gli allegati pareri di cui all'art.49 Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

DELIBERA

1) DI APPROVARE la variazione di assestamento generale, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), e viene assicurato il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati:

All. C) Variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

2) DI DARE ATTO che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio, come da attestazioni dai Dirigenti e dai Responsabili dei Servizi, allegato B) se non quello potenziale dichiarato dalla Struttura Autonoma Polizia Locale e Protezione Civile per il quale non si intravede una compromissione degli equilibri di Bilancio vista la disponibilità di fondi in Avanzo di amministrazione;

3) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del permanere di una situazione di equilibrio di bilancio e pertanto della non necessità di adottare misure di riequilibrio,

4) DI DARE ATTO che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione e si procederà all'aggiornamento del DUP 2025/2027 con apposito atto;

5) DI PRENDERE ATTO dello Stato di Attuazione dei Programmi al 1^ semestre 2025 come da allegato A) e della relazione tecnica in merito a situazioni relative agli equilibri di bilancio All. D),

6) DI DARE ATTO che il bilancio di previsione, per effetto della presente variazione, pareggia nel seguente modo:

ANNO	ENTRATE COMPETENZA	USCITE COMPETENZA
2025	€ 61.669.114,77	€ 61.669.114,77
2026	€ 44.754.679,32	€ 44.754.679,32
2027	€ 44.083.601,32	€ 44.083.601,32

7) DI DARE ATTO che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere (All. E).

8) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Allegato A- Stato di attuazione dei programmi

Allegati B- Attestazioni Responsabili di Servizio (da B1 a B14)

-Allegato C- Variazione di Bilancio

- Allegato D- Relazione tecnica

- Allegato E- Parere collegio dei Revisori

Successivamente, vista l'urgenza, di approvare tale documento nei termini di legge con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO
SORTO IN SEGUITO A SENTENZA ESECUTIVA DEL
GIUDICE DI PACE DI MILANO AI SENSI DELL'ART. 194
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 267/2000.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Dato atto che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Considerato che da prassi consolidata, ogni ufficio è tenuto a riconoscere i debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, così come disciplinato all'art. 25 dal vigente regolamento di contabilità: *Art. 25 – Debiti fuori bilancio*

1. In presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge, il Responsabile del servizio competente per materia provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Finanziario la sussistenza della casistica, predisponendo la pratica per il riconoscimento del debito.

2. La comunicazione va corredata da dettagliata relazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente in merito alle circostanze che hanno generato il debito fuori bilancio.

3. Qualora sia necessario provvedere anche alla copertura di una nuova spesa derivante dal debito fuori bilancio per incapienza di fondi, la richiesta di riconoscimento deve indicare, nel limite del possibile, anche i mezzi di copertura. In assenza di indicazione delle coperture finanziarie, queste sono predisposte dal Responsabile del Servizio Finanziario, anche mediante l'attivazione, se necessario, delle procedure di salvaguardia degli equilibri finanziari di cui all'art. 193 TUEL.

4. La delibera di Consiglio Comunale che provvede a riconoscere il debito fuori bilancio riporta il parere tecnico del Responsabile del Servizio competente alla spesa ed il parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario.

Ritenuto opportuno, in qualità di Responsabile della Struttura Autonoma “Polizia Locale e Protezione Civile”, di predisporre, sulla base della relazione allegata (allegato 1), la presente proposta di delibera consiliare quale atto ricognitorio del riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 del D.lgs 267/2000 lettera a) pari ad €. 407,78 a titolo di spese di giudizio per la liquidazione della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 8068/2024 - RG 29358/2022.

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs n. 267/2000, al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il parere rilasciato dal collegio dei revisori come da Allegato 2;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
2. Di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità dei debiti fuori bilancio al capitolo 01111.10.0703 "Oneri da contenzioso" per €. 407,78;
3. Di approvare che le spese di cui alle sentenze riportate sopra trovino copertura finanziaria, al capitolo di bilancio dell'esercizio 2025, "Oneri da contenzioso";
4. Di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo;
5. Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1) Relazione;
 - Allegato 2) Parere rilasciato dal collegio dei revisori.

Successivamente, vista l'urgenza di adottare gli opportuni atti affinché le obbligazioni di pagamento vengano assolte il più tempestivamente possibile,

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA CIVICA PER LA
PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MUSICALE E LA
FORMAZIONE VOCALE-STRUMENTALE SUL
TERRITORIO COMUNALE DI BOLLATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Bollate ha da sempre valorizzato l'educazione e la cultura musicale attraverso il sostegno alle associazioni locali che operano in campo musicale;

Rilevato che l'Amministrazione comunale, da almeno 20 anni, ha sostenuto con continuità l'attività musicale promossa dalle associazioni del territorio concedendo l'utilizzo di immobili di sua proprietà per l'organizzazione di corsi di musica aperti alla cittadinanza;

Visto il secondo aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2025/2027 approvato con delibera n..... del....

Dato atto che il Comune di Bollate:

- con proprie convenzioni rep. n. 404 del 22/12/2006, n. 439 del 05/03/2008, n. 481 del 24/03/2010 ha concesso l'uso di locali di proprietà comunale presso la Scuola Media "E. Montale" per svolgere attività di promozione musicale, laboratori musicali e corsi vocali-strumentali ad Accademia Vivaldi, ente del Terzo Settore che si occupa di didattica e cultura musicale sul territorio comunale dal 1985, avvalendosi della professionalità di docenti qualificati e concertisti affermati;
- con successivo atto di convenzione rep. 502 del 14/12/2011 ha concesso ad Accademia Vivaldi l'uso dei predetti locali presso la Scuola Media "E. Montale" per ulteriori 4 anni, al fine di proseguire le attività proposte in ambito musicale, ormai consolidate e affermate presso la cittadinanza per l'elevato livello qualitativo;
- con delibera di Giunta 139 del 14/12/2015 prorogava i termini della predetta convenzione fino al 31/12/2018 e con delibera di Giunta 77 del 04/06/2019 deliberava di proseguire la collaborazione con Accademia Vivaldi fino al 31/12/2023;
- con successiva delibera di Giunta n.112 del 04/09/2020 approvava una nuova convenzione con Accademia Vivaldi per la promozione dell'educazione musicale e l'utilizzo di aule presso la scuola media statale "Antonio Gramsci" di via Coni Zugna in quanto, a motivo dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 i locali precedentemente utilizzati nella scuola media "E. Montale" erano stati restituiti alla direzione didattica per la necessità di ampliare gli spazi al fine di consentire il distanziamento tra gli studenti, previsto dalle disposizioni ministeriali per il contenimento dell'epidemia;

Preso atto della proposta progettuale presentata in data 13/05/2022 da C.S.B.N.O. (Culture Socialità Biblioteche Network Operativo), Azienda speciale consortile a cui il Comune di Bollate aderisce, e "Accademia Vivaldi", che prevedeva la costituzione di un Polo Culturale Formativo a Cascina del Sole, derivante dal partenariato sinergico intrapreso dai due soggetti con l'obiettivo di creare un "hub" formativo per la prosecuzione e la crescita dei laboratori musicali e l'organizzazione di eventi con finalità sociali e progetti e iniziative tematiche varie di interesse della cittadinanza, con il coinvolgimento delle scuole e tenendo in considerazione la complessità del territorio di riferimento;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 45 del 25/07/2022 ad oggetto: "Integrazione del contratto di servizio con l'Azienda speciale CSBNO relativo ai servizi a richiesta per attività di formazione - Polo culturale di Cascina del Sole" con cui si è approvata l'integrazione del contratto di servizio con CSBNO per il periodo settembre 2022 – dicembre 2024, prorogabile fino a dicembre 2026, relativamente alle attività di formazione musicale e culturale nella frazione di Cascina del Sole, concedendo al CSBNO l'uso dei locali occupati dall'Accademia "Vivaldi" presso la scuola media "Gramsci";

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 19/12/2024 ad oggetto: "Contratto di servizio con il CSBNO per la co-gestione dei servizi bibliotecari della biblioteca di Cassina Nuova e dei servizi a supporto delle attività culturali del Comune di Bollate", con la quale si è approvata una proroga tecnica fino al 30/06/2025 delle attività di formazione musicale gestite da CSBNO e Accademia Vivaldi per consentire il corretto svolgimento e proseguimento dell'anno accademico 2024/2025, nelle more di una valutazione per la trasformazione in un'istituzione formalmente riconosciuta dall'Amministrazione Comunale;

Dato atto che fino al mese di giugno u.s. nei locali comunali posti al piano seminterato dell'edificio scolastico di via Coni Zugna si sono svolti i corsi dell'anno accademico musicale 2024/2025 organizzati da Accademia Vivaldi/CSBNO, come da convenzione con il Comune di Bollate (rep. n.816/2023);

Rilevato che l'attività del Polo Culturale Formativo nel biennio 2022/2024 si è sostanziata quasi esclusivamente nell'organizzazione dei corsi di musica, rispondendo a una specifica esigenza del territorio e riuscendo a fidelizzare l'utenza più giovane alla partecipazione alle classi di corso, confermandosi di fatto come una delle più importanti realtà a livello locale per l'insegnamento strutturato delle discipline musicali;

Considerato che l'Amministrazione comunale, dato il buon esito dell'attività svolta, intende continuare a promuovere, diffondere ed elevare l'istruzione musicale presso la cittadinanza attraverso l'insegnamento della musica, riconoscendone l'alto valore formativo e culturale e incentivando l'attività sin qui svolta dal Polo Culturale CSBNO/Accademia Vivaldi;

Rilevato di individuare nell'istituzione di una Scuola Civica di Musica lo strumento più idoneo al conseguimento dell'obiettivo di garantire ai cittadini la continuità di un servizio qualificato e consolidato per lo studio della musica, nell'ottica di una maggiore diffusione della cultura musicale che raggiunga un elevato livello qualitativo e organizzativo a beneficio della cittadinanza, soprattutto delle giovani generazioni;

Ritenuto altresì che le finalità proprie di tale Scuola Civica di Musica, debbano essere attuate attraverso la formulazione di un Regolamento;

Visto il testo del Regolamento istitutivo che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (all. 1);

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1) Di istituire una Scuola Civica di Musica che promuova, diffonda ed accresca presso la cittadinanza la cultura musicale mediante l'insegnamento delle discipline musicali, come meglio specificato in premessa;

2) Di approvare il Regolamento per la disciplina della Scuola di cui al punto precedente che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (all.1);

3) Di dare atto che l'attuazione di quanto previsto nella presente deliberazione e le tariffe di iscrizione e frequenza verranno definiti con successivi atti;

4) Di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:

- Regolamento della Civica Scuola di Musica del Comune di Bollate.

Successivamente, vista l'urgenza, per dare continuità alle attività di educazione musicale e garantirne la prosecuzione con la ripresa dei corsi a partire dal mese di settembre 2025, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

**OGGETTO: CONFERIMENTO DELLA GESTIONE DELLA CIVICA
SCUOLA DI MUSICA DEL COMUNE DI BOLLATE
ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO -
APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL
PERIODO 01/09/2025- 31/08/2028**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'importanza dell'attività educativa e formativa in ambito musicale per il suo valore sociale e aggregativo, ancor più importante oggi, alla luce delle nuove fragilità di giovani, adulti e famiglie;

Richiamata integralmente la delibera di Consiglio n... del .../07/2025 con la quale è stata istituita la Scuola Civica di musica della Città di Bollate, con sede nelle aule al piano seminterrato dell'edificio scolastico di Via Coni Zugna dove, fino al mese di giugno u.s., si sono svolti i corsi di musica organizzati da CSBNO/ Accademia Vivaldi;

Precisato che il vigente Documento Unico di Programmazione relativo agli esercizi 2025/2027, è stato aggiornato con delibera n....del .../07/2025 e alla sezione Obiettivi strategici – Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali; Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, Obiettivo operativo n.4 Istituzione Scuola Civica di Musica - viene esplicitata la volontà dell'Amministrazione comunale di istituire una Scuola Civica di Musica nell'ottica di una maggiore diffusione della cultura musicale che raggiunga un elevato livello qualitativo e organizzativo a beneficio della cittadinanza, soprattutto delle giovani generazioni, per garantire ai cittadini un servizio qualificato e consolidato per lo studio della musica;

Espressa, pertanto, la volontà da parte di questa Amministrazione comunale di istituire il servizio in oggetto e appurato che, conseguentemente, occorre stabilire i criteri per la concessione del pubblico servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 42, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, confermando l'affidamento del servizio di gestione della Civica Scuola di Musica mediante il modello della concessione, anziché quello dell'appalto, in quanto più adeguato in ragione del permanere di garanzie economicamente più vantaggiose dal punto di vista gestionale e didattico;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 12.05.2016 veniva approvato il rinnovo della convenzione per l'adesione al Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest fino al 31.12.2030 approvando, nel contempo, lo schema di Convenzione e del nuovo Statuto dell'Azienda Speciale Consortile denominata Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest (CSBNO);

- l'art. 1 dello Statuto del CSBNO approvato il 29 maggio 2017 stabilisce che su richiesta delle singole Amministrazioni consorziate, il CSBNO può gestire le seguenti tipologie di servizi:

- comma 3.2 Relativamente alle manifestazioni artistiche, agli spettacoli e all'intrattenimento:
 - o a) progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività culturali;
 - o b) promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali;
 - o c) gestione di strutture destinate ad attività culturali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari.
- comma 3.3 Relativamente alla formazione e promozione delle conoscenze umane, tecniche e professionali:

a) organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni e corsi;

b) progettazione, informazione, documentazione, supporto, consulenza per la formazione e la promozione.

- la convenzione consortile, approvata dall'Amministrazione Comunale di Bollate con Delibera di C.C. n. 36/2016, al punto 14 prevede la possibilità di affidare a CSBNO, mediante contratti di servizio da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi, la realizzazione di specifici servizi o attività compresi tra quelli di competenza di CSBNO di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
- CSBNO è un'Azienda pubblica specializzata nella gestione di servizi bibliografici e biblioteconomici, culturali e di archivistica, nonché gestisce per conto di alcuni comuni le scuole civiche di musica;

Visto l'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 (Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali), il quale prevede quanto segue:

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs n. 267/2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto

delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

Evidenziato che, ai sensi del citato Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, la Civica Scuola di Musica è individuata come servizio pubblico locale, pertanto tra le modalità di gestione è compreso l'affidamento ad Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera d) del D.lgs 201/2022;

Visti ed esaminati i seguenti documenti allegati al presente atto, i quali sostanziano nei contenuti e a norma di legge l'indirizzo di questa Amministrazione comunale di conferire la gestione della Civica Scuola di Musica all'Azienda Speciale CSBNO:

- i) Allegato 1 - Relazione sulla scelta della modalità di gestione, come previsto dall'art. 14, comma 3 D. Lgs. 201/2022, comprensiva di Piano economico e progetto di gestione;
- ii) Allegato 2 - Contratto di servizio tra il Comune di Bollate e l'Azienda Speciale CSBNO per il conferimento della Civica Scuola di Musica per il periodo 01/09/2025-31/08/2028;
- iii) Allegato 3 - Carta dei servizi, come previsto ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 201/2022, che regola i rapporti tra l'Azienda CSBNO e gli utenti del servizio in oggetto;
- iv) Allegato 4 – Parere dei revisori dei conti;

Dato atto che i suddetti allegati mirano ad evidenziare, con particolare riferimento alle analisi economico – finanziarie e di coerenza amministrativa:

- il permanere in capo al Comune di Bollate della titolarità del servizio;
- la convenienza economica della forma di gestione del servizio, tenendo conto della durata triennale dell'affidamento in un'ottica di consolidamento dell'offerta culturale/musicale per la cittadinanza;
- la concreta possibilità di esercitare sull'Azienda da parte del Comune di Bollate, il controllo analogo (ai sensi art. 2 co. 2 lett c) e art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*);

Dato atto che il valore della presente concessione è sotto la soglia comunitaria ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 36/2023;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli e _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

1. di approvare l'affidamento del servizio di gestione della Civica Scuola di Musica all'Azienda Speciale Consortile CSBNO, per quanto esposto in premessa, per il periodo dal 01/09/2025 al 31/08/2028, valutando la convenienza economico-gestionale della forma di gestione rispetto all'affidamento esterno mediante procedura aperta;
2. di demandare l'adozione dei conseguenti adempimenti, amministrativi e finanziari, con successivi atti;
3. di prendere atto che gli allegati parte integrante del presente provvedimento sono i seguenti:
 - Allegato 1 - Relazione sulla scelta della modalità di gestione, come previsto dall'art. 14, comma 3 D. Lgs. 201/2022, comprensiva di Piano economico e progetto di gestione;
 - Allegato 2 - Contratto di servizio tra il Comune di Bollate e l'Azienda Speciale CSBNO per il conferimento della Civica Scuola di Musica per il periodo 01/09/2025-31/08/2028;
 - Allegato 3 - Carta dei servizi, come previsto ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 201/2022, che regola i rapporti tra l'Azienda CSBNO e gli utenti del servizio in oggetto;
 - Allegato 4 – Parere dei revisori dei conti.

Successivamente, vista l'urgenza, per dare continuità alle attività di educazione musicale e garantirne la prosecuzione con la ripresa dei corsi a partire dal mese di settembre 2025, con separata votazione in forma palese resa con il sistema elettronico, con esito come da allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, presenti _____ consiglieri, con _____ voti favorevoli, _____ voti contrari e _____ voto non espresso che, a norma dell'art. 63 comma 3 del regolamento del Consiglio Comunale, è equiparato a voto di astensione.

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

